



itt Giovanni Malafarina
Istituto Tecnico Tecnologico



via Trento e Trieste 88068 – SOVERATO – CZ
centralino 0967 21693 - presidenza 0967 522082 - fax 0967 526595
@ mail: cztl06000d@istruzione.it - email certificata: cztl06000d@pec.istruzione.it
itmalafarina.edu.it - CF Codice Fiscale 97087800799

Anno scolastico 2020/2021
Circolare n. 143
Alle famiglie ed agli studenti
Ai docenti
Istituto Tecnico Tecnologico
"G. Malafarina"
All'Albo e al Sito della scuola

Oggetto: DDI e Responsabilità individuale genitori ed alunni

Sono pervenute al sottoscritto, da parte di genitori e docenti, segnalazioni che durante l'attività sincrona di Didattica Digitale Integrata si sono verificati spiacevoli inconvenienti dovuti all'intromissione di genitori durante lo svolgimento delle lezioni.

Si ricorda a tutti che il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2, comma 3, stabilisce che **"...il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione"**.

Pertanto, la Didattica Digitale Integrata diventa la modalità ordinaria di insegnamento / apprendimento, ogni qualvolta ne ricorra la necessità.

Di conseguenza i genitori che interrompono o turbano le lezioni, senza autorizzazione, assumono **una condotta penalmente rilevante** che integra la fattispecie di reato di cui all'art. 340 Codice penale, **ossia il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità**.

La condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.

Si ricorda, inoltre, che **i docenti sono pubblici ufficiali** (Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Zinoni, Rv. 239839) e l'esercizio delle loro funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi (Sez. 6, n. 4033 del 15/12/1993 - dep. 07/04/1994, Tulina, Rv. 197966; Sez. 6, n. 6587 del 05/02/1991, Dilavanzo, Rv. 187437).

Si fa presente che si può ravvisare il reato di interruzione di pubblico servizio anche per gli alunni che durante la lezione con scherzi, urla, prepotenze, parole fuori luogo non ne permettano lo svolgimento.

Lo scrivente valuterà le segnalazioni che dovessero arrivare attivando le procedure più opportune, valutando anche la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Il Dirigente
prof. Domenico A. Servello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93